

Germana Carobene

Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione Una sfida per le moderne democrazie

Abstract

The concepts of blasphemy and sacrilege have traditionally been etymologically related to religious vocabulary. In the current language of secularized contemporary societies it would be preferable to term them as provocation, incitement to hatred, insult. The tangled relationship between disrespect and freedom of expression must therefore be renewed. The issues at stake cannot be considered as mere problem of contents but also include modalities of expression and practical limits. Therefore, the related analysis should start by pointing out the importance of both free expression of thought and artistic freedom through a critical examination of European case law. Moreover, it should aim to grasp an insightful understanding about democracy and its concepts so as to support an improving interpretation of freedom. So, it may be preferable to follow the guidelines already developed by racial and anti-discrimination studies and to assume “human dignity” rather than public policy as the main legal interest to be protected by the provision of the so called “hate crimes”.

Abstract

I concetti di blasfemia/sacrilegio erano etimologicamente legati al vocabolario religioso. In seno all'attuale linguaggio secolarizzato, il loro equivalente tende a identificarsi con i termini “provocazione”, “incitamento all'odio”, “ingiuria”. Il delicato rapporto tra manifestazioni irrispettose e la libertà di espressione va dunque reimpostato: non può essere considerato (solo) un problema di contenuti ma di modalità espressive e dei loro limiti concreti. Il percorso di analisi deve muovere, dunque, dalla libera espressione del pensiero, della libertà artistica, dell'analisi della giurisprudenza europea, estendendosi necessariamente alla comprensione del concetto di democrazia al cui interno trovano posto e possono espandersi i diritti di libertà. Potrebbe dunque risultare preferibile, nel solco degli orientamenti consolidatisi nella materia (parallela) della discriminazione razziale, individuare nella dignità umana, anziché nell'ordine pubblico, il bene giuridico tutelato dai c.d. *hate crimes*.

Keywords: Blasphemy – Freedom of Expression – Europe - Hate Crimes

1. La libertà di espressione artistica e i reati contro il sentimento religioso

Le società 'fluide' dal punto vista culturale e il pluralismo sociale hanno richiamato l'attenzione anche su una particolare categoria di reati collegati a un concetto – il sentimento religioso – di carattere metagiuridico (sulla base del quale vengono costruite e codificate le emozioni più intime dell'individuo) e, soprattutto, spingono a un'attenta riflessione sulla questione della blasfemia/bestemmia, sulla liceità di immagini manifestamente irrispettose (per non dire offensive) verso una religione, sulle modalità della satira¹.

Il noto episodio delle vignette satiriche su Maometto, pubblicate nel 2015 dal giornale francese *Charlie Hebdo*, la cui redazione ha subito pesanti perdite umane a seguito di un attacco terroristico da parte di fanatici religiosi, rende manifesta l'urgenza e la necessità di proporre alcune osservazioni. Dal punto di vista sociale, data la gravità del caso, ci si è domandati quali possano essere gli strumenti che una società deve adottare per prevenire tali pericolose forme di devianza (religiosamente motivata). Il tema giuridico non può, tuttavia, essere semplicisticamente inquadrato nella tutela del sentimento religioso. Esso verte, piuttosto, sull'individuazione dei limiti che una società democratica e aperta può imporre alla libertà di espressione. Una corretta tutela giuridica dovrebbe, infatti, comportare la garanzia dei diritti fondamentali e il giusto bilanciamento tra di essi. Non si può, però, prescindere dal domandarsi se la libertà del pensiero non debba subire compressioni di fronte a episodi tali da investire i sentimenti altrui provocando 'scontri di civiltà'².

Basti che pensare, a titolo esemplificativo, che l'attuale sistema penale italiano non tutela meri sentimenti "anche se talora lo stesso codice penale si esprime in questi termini..., ma [tutela] la loro obiettivazione in situazioni sociali, in interessi, in beni giuridici più definiti della percezione soggettiva: tanto che essi vengono tutelati a prescindere dalla prova di quella percezione in capo a un qualche individuo determinato"³. Ed è saliente sottolineare che "il sentimento è una figura che non è mai stata tematicamente studiata *sub specie iuris*. Mentre non di rado filosofi e teorici del diritto hanno affermato l'essenziale rilevanza che il sentimento può avere per la concezione generale del diritto e per le metodologie giuridiche generali, questa rilevanza ... non è mai stata indagata dall'interno degli ordinamenti positivi. La conseguenza è che per la teoria generale del diritto non si è mai posta l'esigenza di categorie dogmatiche per fenomeni di sentimento che siano fenomeni giuridici propriamente detti"⁴.

Nell'ambito della riflessione giuridica "la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono,

¹ Colaiani (2008) e Bacco, (2010:1165 ss).

² L'espressione è ripresa dal noto, ancorché controverso, testo di Huntington (1996).

³ Cfr. Donini (2008:1578 ss.).

⁴ Cfr. Falzea (1972:318 ss.).

nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia [...] inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato ... principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose”⁵.

Diverso è naturalmente il percorso che il diritto penale deve affrontare per i reati determinati dall'appartenenza culturale (*cultural offence*) o religiosa⁶. Occorre, infatti, operare una netta distinzione tra i 'reati contro il sentimento' – per cui il legislatore ha voluto predisporre una tutela verso sentimenti che assumono, oggettivamente un alto e indiscutibile valore morale assoluto, come quello religioso – e i 'reati di sentimento', in cui la motivazione 'sentimentale/religiosa' è alla base del processo interiore che ha determinato la condotta criminosa. È evidente l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione della categoria dei reati culturalmente (religiosamente) motivati in ipotesi in cui il credente rappresenti la persona offesa, poiché si finirebbe per applicare due principi e due leggi diverse: “il principio livellatore di laicità per alcuni, il principio riconoscente di diversità per altri”⁷.

Si tratta, com'è evidente, di problematiche per le quali non possono essere adattati schemi tradizionali ma occorrono nuove forme di riflessione giuridica. Se i concetti di blasfemia/sacrilegio erano etimologicamente legati al vocabolario religioso, nel linguaggio secolarizzato si dovrà parlare di provocazione, incitamento all'odio, ingiuria. Il problema da affrontare è legato, quindi, non alla tutela di una religione in particolare⁸ ma alla necessaria garanzia che uno Stato democratico deve offrire come base per una pacifica convivenza tra le molteplici culture che si sviluppano all'interno del suo tessuto sociale, per evitare un'implosione del sistema liberale. Questo comporta la necessità di sottolineare l'opportuna definizione di limiti alla libera manifestazione del pensiero e, nel caso specifico, di quella artistica, senza tuttavia dover subire le derive fondamentaliste di un gruppo in particolare. È quindi necessario interrogarsi non soltanto sui presupposti, ma anche sugli obiettivi di

⁵ Corte Cost. sentenza n. 329 del 1997 in

http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Giur_doc/Corte_Cost_ita/ItSent329-97.pdf.

Essa, nell'affrontare la delicata materia della tutela penale del sentimento religioso, ha fatto propria la *ratio* ispiratrice degli artt. 140 ss. del codice penale Zanardelli del 1889, che mirava a tutelare particolarmente il diritto individuale di libertà religiosa, a prescindere dalla confessione di appartenenza del soggetto, prevedendo coerentemente pene uguali per chi avesse offeso la libertà di qualsiasi culto. Ciò che è superata, dunque, è la visione voluta dal codice penale Rocco, negli artt. 402-406, diretta, invece, a proteggere il sentimento religioso, inteso come valore morale appartenente non solo, e non tanto, al singolo bensì alla collettività: cfr. Chizzoniti (1998:1575 ss.); Casuscelli (2001:1124 e ss.); Colaianni (2000, 92 ss.).

⁶ Cfr., *inter alia*, Carobene (2014).

⁷ C. Cardia (2007: 181).

⁸ È tuttavia a partire dalla sentenza 440 del 1995, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0440s-95.htm> che il giudice costituzionale ha cominciato a potenziare il bene giuridico tutelato: non più il sentimento religioso collettivo (e di una collettività in particolare) ma quello individuale.

un'ideale tutela legislativa. Essa non può più essere passivamente orientata a preservare la sfera psicologica dell'individuo rispetto a condotte in grado di turbarlo, ma dovrebbe, invece, garantire, attivamente, il diritto di ognuno di perseguire i propri codici valoriali, che contribuiscono a delineare le coordinate essenziali dell'individuo, con la configurazione di ipotesi chiaramente specificate.

La difficoltà, se non l'impossibilità, di un chiaro inquadramento concettuale, soprattutto di fronte alla fluidità del nostro attuale panorama culturale, non più monoliticamente ancorato a specifici modelli culturali e religiosi, crea il rischio che nuove categorie concettuali possano determinare situazioni di squilibrio, favorendo la promozione di particolari concezioni etiche, anche molto lontane dalle nostre tradizioni culturali, in grado di aumentare piuttosto che diminuire le conflittualità emergenti a livello sociale. Interrogarsi dunque sulla legittimità di una tutela penale dei sentimenti non può non provocare un esame critico delle categorie di senso⁹. L'opportunità di tale tutela deve quindi rispondere, secondo logiche non pervasive, ma ragionevolmente orientate, alla salvaguardia di un nucleo minimo a tutela della dignità della persona.

È noto che già il Levitico delineava la gravità dell'atto blasfemo e la sua natura. La pronuncia di parole proibite era un atto di estrema gravità: 'non pronunciare il nome di Dio invano', sanciva il Decalogo; la blasfemia era quindi un atto fondamentalmente eretico, il perfetto contrario della Santificazione del nome. Era il termine 'invano' che delineava e delinea le condizioni per la trasgressione, evidenziando la parte essenziale del contesto entro il quale si configura l'oltraggio verbale. È dunque la retorica del discorso religioso che lo rende un crimine¹⁰. Si tratta di una questione complessa che implica l'individuazione del ruolo della religione nello spazio e nella cultura pubblica. Rielaborare correttamente il concetto di religione significa rimettere in causa "la stabilité ontologique de la figure divine"¹¹. Se la religione, etimologicamente e storicamente, si declina come una sorta d'invariante, legata al sacro, la sua strumentalizzazione e i molteplici usi imposti dalla cultura politica e sociale hanno suscitato letture diverse e multilivello. Ed è in tal senso che essa si può considerare come un concetto metagiuridico, legato alle coordinate spazio-temporali e al grado di elaborazione delle differenti culture.

I tracciati politico-culturali disegnati dalla modernità hanno evidenziato, quantomeno nel quadro europeo, un ridimensionamento nella repressione del reato di blasfemia, sulla base della diffusione dell'idea di tolleranza, e la progressiva depenalizzazione di tale delitto. L'accusa di blasfemia

⁹ Su questi concetti cfr. le riflessioni di Ricca (2008) e (2013).

¹⁰ Per semplificazione si è utilizzata la traduzione di matrice cristiana, derivante dalla traduzione di Girolamo (*in vanum*), il cui significato è di evitare di pronunciare la parola per leggerezza, per ottenere benefici o per bestemmia. Si sottolinea, tuttavia, che la dizione ebraica è diversa essendo connessa alla sacralità del nome (*ha-shem*): "Non solleverai nome di Yhvh Dio per te (*lashavh*)" e va intesa come riferita alla persona che la proferisce, nel senso che non si può pronunciare il nome sacro da parte di chi non ha una condotta di vita morale, integra, santa. Si potrebbe anche fare riferimento al secondo comandamento che prevede, nelle esplicitazioni talmudiche, il divieto di rappresentare, anche figurativamente, gli idoli.

¹¹ Lenclud - Cheyrronau (1992: 266). Cfr. anche *Blasphème et libertés*, a cura di P. Dartevelle, P. Denis, J. Robyn, Le Cerf, Paris, 1993.

è stata tuttavia utilizzata strumentalmente nel corso della storia europea, soprattutto nella fase storica delle c.d. ‘guerre di religione’ che vedevano la contrapposizione cattolici-protestanti. Luigi IX, già nel 1263, aveva comunque abolito nel regno di Francia, quale sanzione per tale crimine, la pena di morte, sostituita dalla mutilazione per i recidivi (il taglio delle labbra o della lingua)¹² e, dopo la *Déclaration des droits de l'homme* del 1789, il diritto d'Oltralpe non ha più riconosciuto, né represso il reato¹³, inteso come oltraggio alla divinità/religion. L'unica figura giuridica utilizzabile era ed è ancor oggi quella dell'ingiuria, consistente in un attacco personale e diretto verso una persona o un gruppo di persone in ragione, *inter alia*, della loro appartenenza religiosa¹⁴.

Attualmente, in tale settore il diritto penale dei singoli Stati europei si presenta leggermente differenziato, sia pur tendente verso una generale depenalizzazione di reati quali bestemmia e vilipendio, legati ad un'anacronistica impostazione giuridica, tesa alla tutela di determinate credenze più che alla libertà di religione *tout court*¹⁵. Fattispecie simili esistono, tuttavia, in molte altre parti del

¹² Cabantous (1998); Greco (1984). Il *Blasphemy Act* proclamato in Inghilterra nel 1650, assimilava il blasfemo al non credente colpendo coloro che proclamavano la falsità della religione cristiana o mettevano in discussione l'ispirazione divina della Bibbia.

¹³ “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi” (art. X) ; “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi” (art. XI). Tali norme valgono con esclusione del diritto regionale dell'Alsace-Moselle, in cui l'articolo 166 del codice penale, di derivazione tedesca, prevede il reato punibile con tre anni di prigione. Nel 1825 entrò in vigore una legge sulla blasfemia riparatoria e reazionaria, ma non è mai stata applicata, e fu abolita cinque anni dopo. Cfr. Basdevant (2012: 95-106) e Basdevant (2015: 309 ss.).

¹⁴ Attualmente in Francia è la *Loi sur la presse* che prevede una norma in tema di “diffamation et injure religieuse”: cfr. art. 33, al. 3, l. 29 luglio 1881, mod. nel 1972.

¹⁵ In Germania, l'articolo 166 c.p. punisce la blasfemia con una pena fino a tre anni di prigione se si ha turbativa dell'ordine sociale, e tali norme valgono anche nel dipartimento francese dell'Alsace Moselle, non sottomesso alla nota legge sulla separazione Stato-Chiesa del 1905. La Danimarca punisce gli oltraggi alla dottrina della fede e delle comunità religiose, disciplina simile è prevista in Grecia dove l'art. 198 c.p. punisce chiunque, in pubblico e con malizia, offende Dio in qualsiasi modo, e chi in pubblico, imprecando, mostri mancanza di rispetto verso il sentimento religioso. Questa legge è stata utilizzata nel 2005 per condannare a sei mesi di prigione, in contumacia, l'illustratore austriaco G. Haderer, per un fumetto considerato blasfemo, di cui era stata vietata la pubblicazione nel 2003; la Corte d'Appello aveva, tuttavia, revocato tale divieto su pressione dell'Unione europea. Ancora: Paesi Bassi (art. 147 del codice penale, usato senza successo per l'ultima volta nel 1968), Polonia, Svizzera, Austria, Finlandia, Spagna (durante la dittatura di Franco, fu incarcerato il drammaturgo Arrabal per tale crimine), Irlanda (dal 2010 ampliato alla tutela non più solo del cattolicesimo ma di tutte le confessioni). Nel Regno Unito si applicava la legge, però, solo a favore della Chiesa anglicana (ma la norma è stata abolita nel 2008). Il 2 luglio 2015 il parlamento islandese ha abrogato la norma sulla blasfemia, introdotta negli anni '40 del secolo scorso, che prevedeva una pena fino a tre mesi di carcere. Il Parlamento europeo ha promulgato nel 2007 la Raccomandazione n. 1805 su ‘Bestemmie, insulti religiosi e frasi contro persone sul campo della propria religione’, in

mondo, soprattutto dove la *Sharia* è legge dello Stato, e prevedono in alcune ipotesi anche la pena di morte (Pakistan e Iran)¹⁶. In alcuni Paesi è presente il crimine di ‘insulti religiosi’, anche associato alla previsione del reato di blasfemia¹⁷.

Gli artt. 502 ss. del codice penale italiano tutela(va)no i delitti contro il sentimento religioso. In passato, e soprattutto in presenza di regimi di tipo dittatoriale, ciò era funzionale a un determinato sistema politico. Il codice fascista qualificava la bestemmia come reato, inserita tra le contravvenzioni concernenti la ‘polizia dei costumi’. Inizialmente dedicata, nella parte sanzionatoria, alla tutela privilegiata della sola fede cattolica, la bestemmia è stata successivamente estesa alle divinità in generale¹⁸; dal 1999 è un illecito amministrativo¹⁹. I numerosi interventi giurisprudenziali hanno in effetti tentato una lettura delle norme citate in chiave costituzionale, ancorandole al principio di laicità, che non è solo un *superprincipio* ma “caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”²⁰. Ciò significa che la protezione penale delle religioni non può che essere uguale per tutte. E proprio in applicazione di questo principio è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle diversità di trattamento che caratterizzavano il codice Rocco.

http://www.governo.it/presidenza/usri/confessioni/normativa%20europea/europa_consiglio.html, sottolineando che la blasfemia non dovrebbe costituire reato. La legge italiana del 2006 ha riformato il codice penale fascista, modificando il regime delle sanzioni: cfr. Pacillo (2007). Cfr. anche Chizzoniti (2006: 437 ss.); Basile (2011).

¹⁶La legge pakistana è del 1885, iscritta dagli inglesi nella Costituzione, nell’epoca in cui lo Stato era ancora una regione indiana sottoposta a colonizzazione. Dopo la nascita del Pakistan indipendente nel 1947, la norma è rimasta in vigore ma è stata rinforzata nel 1986 dal dittatore Zia ul-Haq, che in un quadro di islamizzazione della società. In Iran, invece, l’art. 262 c.p. prevede che “chiunque offenda il Profeta dell’Islam o altri profeti o li accusi di adulterio ... verrà condannato a morte”. La Corte suprema iraniana ha confermato nel 2015 la condanna a morte di S. Arabi, per “aver insultato il Profeta dell’Islam”, postando messaggi ritenuti offensivi sul suo profilo Facebook. Un altro caso, denunciato da Amnesty International, è quello di R. Tavana; la Corte suprema ha confermato la sua condanna a morte per “aver insultato il Profeta dell’Islam” nel febbraio 2014 in relazione a un video clip.

¹⁷ Cfr. anche European Commission for Democracy through the Law, Venice Commission, Annexe I, *Recueil des législations nationales Européennes en matière de Blasphémie, Injure et incitation à la haine religieuse*.

¹⁸ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 18 ott. 1995, n. 440, in

<https://212.227.253.25/ATLP/platform/school/index.php?ptn=royal&cnt=atw>: “si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”, dichiarando così l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, c.p.

¹⁹ Con l’entrata in vigore della L. 205/1999, l’attuale formulazione dell’articolo 724 (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è divenuta “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309. [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.

²⁰ Per un inquadramento generale sulla tutela penale del sentimento religioso, tradizionalmente inteso, cfr. Ivaldi (2004); Marchei (2006), oltre al più classico Vitali (1964). Cfr. Corte Cost. n. 508 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 cod. pen., in *Giur. cost.* 2000, p. 3965 s., con note di M. Olivetti, B. Randazzo, P. Cavana. I precedenti in essa richiamati sono le sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993 e n. 329 del 1997.

La secolarizzazione ha contribuito, dunque, “alla modernizzazione dell’ordinamento penale anche nel sistema categoriale dei reati”²¹. Resta, altresì, da sottolineare che anche a seguito della riforma legislativa, attuata in Italia con la legge del n. 85 del 2006, la speciale tutela prevista per il sentimento religioso non si focalizza su un interesse individuale ma ha come obiettivo finale la tutela di un interesse sovra-individuale: quello della confessione o del gruppo di cui il fedele è parte. Ad oggi, la satira (ritenuta) vilipendiosa di una confessione religiosa, se diretta, è perseguibile a querela di parte e, se compiuta con il mezzo della stampa, è punibile anche con la pena detentiva. La legislazione in tema di delitti di opinione non ha tuttavia affrontato in chiave moderna la reale problematica di base relativa al rapporto del vilipendio religioso con la libertà di espressione. Senonché è proprio questa tensione tra diritti a rappresentare la nuova frontiera della tutela penale del sentimento religioso soprattutto per definire se nella libertà di religione debba essere inclusa la libertà (attiva) di critica delle religioni o soltanto, come un tempo si riteneva, quella (negativa) di non essere colpiti da critiche alla propria religione.

Episodi di offesa alle entità/divinità religiose in ambito artistico si sono già verificati (quantomeno secondo gli interessati presunte vittime) in passato: basti pensare alle accuse suscitate nel 1988 dal film di Martin Scorsese, *L’ultima tentazione di Cristo*, alla nota *fatwa* pronunciata dieci anni più tardi contro lo scrittore Salman Rushdie²² per la pubblicazione de *I Versi satanici*, o ancora, al caso del 2006, quando il giornale danese *Jyllands Posten* ha pubblicato le note ‘vignette su Maometto’ violando, *inter alia*, quella che la maggioranza dei mussulmani considera la regola più sacra dell’Islam: il divieto di raffigurazione del Profeta²³. La pubblicazione di quelle stesse vignette da parte del periodico satirico *Charlie Hebdo* aveva portato, nello stesso anno, a un tentativo d’incriminazione, negata tuttavia dal giudice parigino che aveva deliberato l’assoluzione del direttore del periodico per mancanza di dolo per il reato di diffamazione aggravata in danno di “une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée”²⁴. Si discuteva, in quel caso, se fosse configurabile il delitto d’ingiuria nei riguardi di un gruppo di persone a causa della loro appartenenza religiosa dal momento che tale pubblicazione sembrava inserirsi in un quadro provocatorio tale a urtare la sensibilità/sentimento della comunità mussulmana nelle sue credenze

²¹ Romano (1981: 477 ss.); Stella, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale* (1977: 305 ss.).

²² Nel 1988 ha scritto *The Satanic Verses*, storia fantastica ma chiaramente allusiva nei confronti della figura di Maometto, e ritenuta blasfema dagli islamici. La pubblicazione del libro provocò nell’anno successivo una *fatwa* dell’ajatollah Khomeini, a capo della Repubblica iraniana. Lo scrittore riuscì a salvarsi rifugiandosi nel Regno Unito e vivendo sotto protezione. Il traduttore giapponese del romanzo fu, invece, ucciso da emissari del regime iraniano, mentre quello italiano fu ferito. La *fatwa* è stata reiterata ancora nel 2008.

²³ Si trattava, inoltre, di raffigurazioni piuttosto offensive: in una vignetta il profeta era rappresentato con un candelotto di dinamite sul turbante; in un’altra mentre impugnava minaccioso una scimitarra; in un’altra ancora mentre, sulla soglia dell’Aldilà, respingeva alcuni martiri della *Jihad* ancora fumanti, comunicando loro che “non ci sono più vergini”.

²⁴ Wachsmann (2009: 245-252); Candela Soriano (2006: 817-837).

più profonda, sulla base di motivazioni che, da un lato, sembravano tendere verso l'islamofobia e, dall'altro, apparivano fondate su meri scopi commerciali.

Molto interessanti le osservazioni della Corte francese al riguardo. Essa sottolineava che *“attendu qu'en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème, qui outrage la divinité ou la religion, n'y est pas réprimé”*, concludendo: *“attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures, que nul n'est obligé d'acheter ou de lire ...; que toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique ...; que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions ...; qu'ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo n'apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées”*²⁵. Nell'editoriale che accompagnava i disegni veniva sottolineato, inoltre, che *“ce qu'il représente, ce n'est pas l'Islam, mais la vision de l'Islam et du prophète que s'en font les groupes terroristes musulmans”*. La decisione giurisprudenziale assume perciò grande importanza²⁶: vi si afferma, infatti, che il *discrimen* dell'ingiuria è superato quando l'attacco, pur rivendicando lo status di *“umoristico”*, colpisce una comunità nel suo insieme.

In un precedente intervento la Corte francese aveva sottolineato che l'espressione *“les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première”* non concerneva *“la libre critique du fait religieux, participant d'un débat d'intérêt général, mais constituant une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique”*²⁷. Nel 2006, i giudici francesi avevano invece respinto le richieste di alcune associazioni cattoliche che si erano sentite insultate da due documenti: un'immagine che rappresentava *“Sainte capote”*, un religioso con le spalle nude accanto a un preservativo, e un manifesto con una parodia commerciale dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci²⁸. In entrambi i casi

²⁵ Tribunal correctionnel de Paris 22 marzo 2007, in *Légipresse*, 2007, III, n.242, p. 123 ss. con nota di H. Lecerc. In linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 14 novembre 2006, n. 487; Cass. crim. 14 febbraio 2006, n. 42) si sottolinea che *“l'injure dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse”*. Cfr. anche Alicino (2011, spec. 38 ss.) e Id. (2009: 29 ss.); Fiorita-Loprieno (2009).

²⁶ Nello stesso periodo temporale la Chiesa Cattolica aveva agito, in sede civile, per una pubblicità commerciale che parodiava la Cena di Leonardo da Vinci, considerandola ingiuriosa nei confronti dei cattolici. Per le vignette satiriche la comunità mussulmana ha preferito, invece, agire in sede penale.

²⁷ Cour de Cassation, Assemblée plénière, 16 fév. 2007, n. 552, in www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_n_9911.html.

²⁸ Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 fév. 2006, in <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069481&fastReqId=1823699004&fastPos=2>.

era stato osservato che, se pure appariva evidente l'offensività dei documenti, essi non avevano “*pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience*” e, di conseguenza, non erano stati superati i limiti della libertà di espressione.

2. La tutela della libertà di espressione e di religione nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo

In alcuni casi giudiziari anche la Commissione (prima) e la Corte EDU (dopo) sono intervenute sul tema, preferendo utilizzare l'art. 10 della CEDU sulla libertà di espressione piuttosto che l'art.9 su quella di religione, sottolineando comunque che la Convenzione deve essere armonicamente letta ed interpretata nel suo insieme.

Nella strutturazione dei limiti alla libertà di espressione a livello europeo il riferimento è indubbiamente alla sentenza sul noto caso del 1976, *Handyside c. United Kingdom*²⁹ che ha fissato alcuni criteri per l'esplicitazione giuridica della formula ‘limiti necessari in una società democratica’. Tale decisione ha introdotto una definizione carica di senso, che costituisce ancora oggi il paradigma di riferimento in materia: la protezione delle espressioni, che ‘offendono, provocano shock o turbano’, costituisce manifestazione della tolleranza che deve caratterizzare le società pluraliste e democratiche, sottoposte, tuttavia, al vaglio degli organi europei: “nevertheless, Article 10 par. 2 (art. 10-2) does not give the Contracting States an unlimited power of appreciation. The Court, which, with the Commission, is responsible for ensuring the observance of those States’ engagements (Article 19) (art. 19), is empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ or ‘penalty’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10 (art. 10). The domestic margin of appreciation thus goes hand in hand with a European supervision” (par.49). In caso di conflitto, non sarà facile definire il rapporto tra queste due libertà fondamentali³⁰; resta tuttavia da sottolineare che, se la giurisprudenza della Corte EDU ha accettato in talune ipotesi una censura della libertà di parola rispetto al credo religioso, non l'ha mai imposta come principio generale. Nel caso *Choudhury c. United Kingdom* del 1991, essa ha precisato che l’art. 9 non crea in sé un obbligo di tutela del sentimento religioso attraverso una specifica fattispecie; tuttavia, qualora le autorità nazionali decidessero di restringere la libertà di espressione in funzione di tutela del sentimento religioso, allora l’art. 9 ne costituirebbe il legittimo fondamento³¹.

²⁹ Nel caso *Handyside c. United Kingdom* n. 5493/72, 7 dic. 1976, in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499>, un editore inglese aveva tradotto e pubblicato un testo danese di educazione alla sessualità. Sulla base di una legge sulle pubblicazioni oscene i libri furono confiscati e distrutti e l'editore condannato a un'ammenda. Lo scopo era tutelare la ‘morale’.

³⁰ Rolland (2004: 1001-1008) ; Rigaux (1995: 401-415).

³¹ In tale ipotesi (*Choudhury c. United Kingdom*, n. 17439/90, 5 marzo 1991, in

Uno dei casi giurisprudenziali più interessanti, ma anch'esso abbastanza datato, è indubbiamente *Otto Preminger Institut c. Austria* del 1994, in cui la Corte EDU ha ritenuto necessaria l'applicazione della legislazione sulla blasfemia³². La Corte ha stabilito che per quanto riguarda la moralità non è dato individuare in tutta Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società e non è quindi possibile definire ciò che costituisce un'interferenza legittima del diritto alla libertà di espressione qualora essa fosse diretta verso/contro il sentimento religioso. La Corte EDU ha, poi, introdotto una distinzione tra l'opposizione a una religione e le modalità utilizzate per una manifestazione critica, ponendo ripetutamente l'accento sul problema dei doveri e delle responsabilità legati all'esercizio della libertà di espressione ed in particolare sulle inevitabili conseguenze nel contesto delle opinioni e credenze religiose. La Corte ne ha dedotto, quindi, “qu'en principe on peut juger nécessaire, dans certaines sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, des attaques, injurieuses contre des objets de vénération religieuse” (par.49), sottolineando, inoltre, che “il n'est pas possible d'arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d'expression lorsque celui-ci s'exerce contre les sentiments religieux d'autrui” (par.50). Si può, tuttavia, osservare che l'arte e tutte le forme di manifestazione artistica in genere possono non presentare una dimensione collettiva, non avendo necessariamente una funzione di comunicazione o d'informazione, e tantomeno educativa.

Ciò nondimeno, il discorso rimane dei più delicati perché in assenza di una definizione di ‘attentato al sentimento religioso’, non si possono *a priori* ed efficacemente stabilire limiti alla libertà di espressione. Un'ingerenza delle pubbliche autorità nell'esercizio di tale libertà si potrebbe giustificare, in una società democratica, secondo il contenuto dell'art. 10.2 CEDU, quando risponda a un effettivo bisogno sociale, imperioso; quando, in altre parole, essa rischi di minacciare l'esercizio delle altre libertà. Il diritto dei cittadini a non essere offesi nelle loro convinzioni religiose non figura tra le previsioni della Convenzione ma costituisce una configurazione giuridica delineata dalla Corte, un nuovo ‘diritto’, o un'espansione di quello di libertà religiosa, che si pone tra la blasfemia (intesa

<http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/united-kingdom/1991/03/05/choudhury-v-the-united-kingdom-854-17439-90.shtml>), fu stabilita l'irricevibilità del ricorso. Il punto di partenza era un ricorso contro l'autore e l'editore de *I Versi Satanic* per offesa alla religione musulmana; si lamentava l'impossibilità di applicare la norma sul *Blasphemy Act* a tutela della religione musulmana, dato che essa, datata 1660, era a sola tutela del cristianesimo. La Corte sottolineò, inoltre, che “the question in the present case is therefore whether the freedom of Article 9 (Art. 9) of the Convention may extend to guarantee a right to bring any specific form of proceedings against those who, by authorship or publication, offend the sensitivities of an individual or of a group of individuals. The Commission finds no indication in the present case of a link between freedom from interference with the freedoms of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention and the applicant's complaints”. Cfr. anche Gianfreda (2012).

³² Corte Europea diritti dell'uomo, *Otto Preminger Institut c. Austria*, 20 sett. 1994, pubblicata in *Dir. Eccl.* 2, 1996 (spec. par. 56) con una nota di Carobene (1996: 215-242). Nel caso *de quo*, tale associazione aveva annunciato la proiezione di film giudicato offensivo dalla Chiesa Cattolica e la pellicola fu confiscata. La Commissione Europea ha ravvisato violazione da parte dell'Austria dell'art. 10 Conv. per il pignoramento e la successiva confisca del film ma tale decisione è stata successivamente sovvertita dalla Corte Europea. Cfr. anche Margiotta Broglio (1995: 368-378).

come attentato alla religione) e la libertà di coscienza (diritto di vivere liberamente il proprio culto o di non praticarne nessuno).

Nel caso *Wingrove c. United Kingdom*³³ del 1996, la Corte ha, ancora, rilevato che le leggi sulla blasfemia possono essere applicate senza violare la Convenzione, sottolineando che “the respect for the religious feelings of believers can move a state legitimately to restrict the publication of provocative portrays of objects of religious veneration” (par. 48)³⁴. La Corte delinea, quindi, con particolare attenzione il presupposto teorico dell'art. 9 CEDU, già adottato sul piano argomentativo sin dalla decisione del 1976, condannando, da un lato, gli interventi ritenuti ‘gratuitamente offensivi’, che contengono cioè espressioni che non contribuiscono ad alcun dibattito di pubblico interesse e ribadendo, dall'altro, la mancanza di un consenso europeo in tema di protezione dei *diritti degli altri* in caso di attacchi contro le credenze religiose.

Come si è sottolineato, un mutamento di tendenza nella giurisprudenza europea è ravvisabile nelle pronunce successive al 2001, inserite in un mutato quadro socio-politico in cui il c.d. scontro tra civiltà, successivo agli attacchi alle Twin Towers, sembrava rendere necessario un intervento che trascendesse le singole sovranità statali e puntasse alla ricerca di un comune denominatore³⁵. Nel caso del 2005, *I.A. c. Turchia*, la Corte ha legittimato la condanna contro l'autore di un romanzo che conteneva un attacco ingiurioso al Profeta³⁶, riproponendo il tema del bilanciamento di interessi in conflitto: da una parte, il diritto alla tutela del sentimento religioso che rientra nella libertà religiosa, dall'altra, la libertà di espressione. I giudici hanno ribadito che di fronte a modalità particolari di espressione delle proprie convinzioni in ambito religioso, di offesa e di vilipendio della religione, è

³³ Corte Europea, *Wingrove c. United Kingdom*, n. 17419/90, 25 nov. 1996, in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58080>. Il ricorrente era N. Wingrove, scrittore e regista inglese, autore di un cortometraggio intitolato *Visions of Ecstasy*, che ricostruiva la vita di S. Teresa d'Avila. Il punto dolente era costituito da una rappresentazione della santa in unione intima con un'altra donna, alternata a immagini della croce e di Cristo. Il British Board of Film Classification aveva fermato la diffusione e la commercializzazione dell'opera per blasfemia e le decisioni dei giudici inglesi sono state confermate in sede europea.

³⁴ Orofino (2014) evidenzia una “tela a cerchi concentrici della libertà di espressione che sembra emergere dalla giurisprudenza della Corte sull'art. 10 della CEDU, per cui, a fronte di un'estensione molto ampia dell'oggetto della norma, le forme di comunicazione che presentano una minore o nessuna rilevanza politica o sociale tollerano restrizioni molto maggiori ed un maggior grado di elasticità nell'applicazione della clausola del margine nazionale rispetto al *political speech* ed alla libertà di cronaca” (p. 70).

³⁵ Ferrari (2004: 369-370); Mazzola (2005); Gianfreda (2014: 289-306).

³⁶ Corte Europea, Second Section, *I.A. v. Turkey*, no. 42571/98, 13 Sept. 2005, in hudoc.echr.coe.int/app/.../pdf/?library, ha sancito che le autorità turche non hanno violato la libertà di espressione condannando un editore di libri per la pubblicazione di insulti contro “Dio, la religione, il Profeta e il Libro Sacro”. Un medesimo approccio, fino agli anni Novanta, è d'altra parte riscontrabile anche nella giurisprudenza che riguarda la “sola” libertà di religione. “Gli esordi degli organi di Strasburgo [sono] nel segno della difesa di un diritto ecclesiastico nazionale fondato sul privilegio di alcune confessioni”, e anche nel venticinquennio successivo [anni ottanta], “gli organi di Strasburgo continuarono a difendere le prerogative nazionali”, pur mettendo a fuoco nuovi criteri di valutazione per i futuri interventi più restrittivi: Ventura (2012: 294).

possibile imporre limiti legittimi alla libertà di espressione. E ancora, in un caso contro la Francia del 2006, essi hanno ritenuto che quest'ultima avesse violato l'art. 10 per diffamazione razziale contro il Papa³⁷.

Dopo il 2005 il sentimento religioso è diventato, dunque, un bene giuridico recessivo, non è più considerato meritevole di tutela per se stesso e sono pertanto individuati altri beni e soggetti meritevoli di protezione, tali da giustificare una compressione della libertà di espressione: l'insieme dei credenti, la tutela della religione in quanto tale oppure la tutela generica dei 'diritti altrui'. Il sentimento religioso come aspetto della libertà di religione scompare dalle argomentazioni delle sentenze della Corte EDU, mentre l'attenzione si focalizza sull'individuazione di criteri utili per comprendere quali discorsi sulla religione, nell'ambito della libertà di espressione, siano accettabili e quali non lo siano. Innanzitutto, si sottolinea la distinzione tra 'discorso religioso', sui contenuti dogmatici di una religione, o 'sulla religione', e le espressioni di pensiero che colpiscono gli esponenti (nel senso di 'membri qualificati': i.e. Papa, santi etc.) o le Divinità di una religione. In relazione al primo aspetto, la Corte non ravvisa in genere violazioni della libertà di espressione, ma anzi lascia agli Stati ampi margini di apprezzamento, soprattutto perché varia in ciascun Paese il consenso sociale su tale libertà. Per converso, in relazione al secondo aspetto, la Corte interviene in maniera più incisiva, non ravvisando spesso il nesso di causalità tra l'offesa a un esponente di una religione e la lesione della libertà religiosa dei fedeli. Altri criteri di riferimento, che giustificano limiti alla libertà di espressione, sono la gratuità dell'offesa cui si somma la mancata esistenza di un "dibattito o di un interesse pubblico" necessari ai fini della tipologia dell'espressione stessa.

Si evidenzia, dunque, uno sganciamento della tutela penale *della religione* dai modelli tradizionalmente connessi all'esperienza delle relazioni tra Stato e Chiesa, ed emerge come la dimensione religiosa sia garantita tutelando le manifestazioni concrete della religiosità più che la religione maggioritaria o il credo inteso come istituzione. Naturalmente tali analisi sono correlate a una rinnovata comprensione delle dinamiche dei conflitti religiosi, spesso connessa al tema dell'identità nelle società contemporanee: la tutela della religione assume, quindi, la funzione di garantire la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

Sono, inoltre, evidenti le difficoltà della Corte nell'affrontare tali tematiche. Pur senza porre in discussione la previsione del reato in sé, così come voluta dai singoli Stati nazionali, la CEDU ha piuttosto preso in considerazione, caso per caso, tutte le applicazioni e le possibilità espansive del diritto alla libera manifestazione del pensiero, soprattutto in campo artistico, includendo altresì anche la facoltà di critica intesa nella sua accezione più ampia. Molto importante è il costante riferimento al c.d. 'marge de appréciation', nella valutazione delle circostanze e della loro qualificazione, riservato al

³⁷ Cfr. CEDU, *Giniewski c. Francia*, 31 gen. 2006, in *Rev. Trim Droit de l'Homme*, 2006, 839 ss. Cfr. Pannick (1995: 7-10); Martinez-Torron (2008: 15 ss.); Bottoni (2006: 827 ss.); Pin (2006: 152 ss.).

giudice nazionale, che determina un implicito ridimensionamento della competenza dei giudici europei³⁸.

L'ultimo intervento in ordine temporale, sul delicato rapporto tra libertà di espressione e libertà di religione, è rappresentato dal caso *Karaahmed c. Bulgaria* del 2015³⁹, molto interessante perché la Corte, condannando la Bulgaria per violazione dell'art. 9 CEDU, ha sottolineato come la tutela della libertà di religione debba attuarsi, positivamente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscano il pieno dispiegarsi. A proposito del ruolo giocato dalla Corte, è interessante sottolineare, inoltre, un passaggio della sentenza in cui si evidenzia come il giudice comunitario debba limitarsi a verificare se le autorità hanno attribuito e rispettato il giusto equilibrio tra queste due libertà “nor should it simply substitute its view for that of the national authorities who, in any given case, are much better placed to assess where the appropriate balance lay and how best to achieve that balance” (par.95)⁴⁰.

3. La libertà di satira e suoi limiti. Prospettive metodologiche

Occorre partire dall'individuazione del perimetro entro cui l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero, sotto forma di rappresentazione artistica o satirica, trova tutela nell'ordinamento, prevalendo esso rispetto al diritto all'onore, alla reputazione del soggetto destinatario della satira, soprattutto quando si tratta della tutela del sentimento religioso dei credenti, in alcune ipotesi in cui si coinvolge non un personaggio pubblico (come nell'ipotesi del Papa), ma un'entità spirituale (come nelle vignette su Maometto).

È noto che la satira può realizzarsi, e molto spesso si realizza, anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui si riferisce, con la conseguenza che

³⁸ Cfr. Morrison (1982: 263 ss.).

³⁹ Corte EDU, *Karaahmed c. Bulgaria*, n. 30587/15, 24 maggio 2015, in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152382>, in cui la Corte riscontra una violazione degli obblighi positivi di protezione discendenti dall'art. 9 Cedu, in relazione all'inefficacia e all'inadeguatezza preventiva delle misure adottate dalle forze di polizia bulgare nel contesto di una protesta degenerata nella violenta interruzione delle preghiere di alcuni fedeli, riunitisi presso la moschea di Sofia. La sentenza è pubblicata anche in www.statoe.chiese.it n.23, 2015, preceduta da un breve commento di G. Casuscelli, *Libertà di religione e libertà di opinione a confronto: bilanciamento e obbligazioni positive degli Stati membri dell'UE*.

⁴⁰ La Corte ha ribadito nuovamente la necessità che lo Stato garantisca la tutela della libertà religiosa in forma attiva, come già sottolineato in precedenti interventi giurisprudenziali: cfr. *Begheluri c. Georgia*, n. 28490/02, 7 ott. 2014, in <http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/1032.html>, in cui ha affermato che il governo della Georgia ha favorito un clima di impunità che ha portato a ulteriori attacchi contro i Testimoni di Geova in tutta la nazione, oltre a sottolineare che gli attacchi violenti erano stati istigati da un fanatico pregiudizio nei confronti della comunità dei Testimoni di Geova e che le autorità avevano dimostrato di avere la stessa attitudine discriminatoria e, quanto meno, avevano tollerato la violenza.

essa risulta sottratta al parametro della verità. Mediante il paradosso e la metafora surreale si esprime, infatti, un giudizio ironico che deve considerarsi illecito solo ed esclusivamente quando si risolve nell'attribuzione di condotte false, atte a suscitare un gratuito disprezzo della dimensione morale della persona. La satira, quindi, “esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito”⁴¹. Essa si differenzia dunque notevolmente dal diritto di critica, in cui l'osservanza del limite, pur entro margini di apprezzamento più elastici, è comunque richiesta tranne ipotesi isolate, ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione contemplata dall'art. 51 c.p.⁴².

Il diritto di satira dovrebbe rientrare nella generale previsione di cui all'art. 21 Cost.; questo perché potrebbe risultare destabilizzante includerla nel solo ambito speciale dell'art. 33 Cost., rischiando di circoscriverne la portata ‘costituzionalmente’ rilevante alle sole manifestazioni connotate da una particolare valenza artistica. In passato era stata sostenuta la tesi della c.d. garanzia

⁴¹ Cfr. ad es., Cass., sez. III civ., 4 sett. 2012, n. 14822, in *Foro it.*, Rep. 2013, 253 ; Cass., sez. III civ., 8 apr. 2012, n. 1753, in

<http://www.altalex.com/documents/massimario/2012/07/09/satira-personaggio-pubblico-limiti-qualita-personali-inammissibilita>. In dottrina, cfr. Mantovani (1992: 299-300), che sottolinea “l'inapplicabilità, alla satira, dei canoni impiegati nel valutare la liceità della diffusione, in materia di diritto di cronaca, di fatti in astratto lesivi della reputazione altrui; e, in primis, di quello della verità della notizia riportata. Se è vero infatti che peculiarità precipua della satira è proprio la deformazione del reale, come espediente per provocare il divertimento del pubblico cui è destinata, è evidente l'incompatibilità logica fra satira e verità del fatto che ne forma oggetto; funzionale alla satira potrà essere soltanto la grossolana alterazione del vero, perché strumentale al paradosso”. In proposito, peraltro, mette conto ricordare il filone giurisprudenziale ad avviso del quale il rispetto del criterio della verità sarebbe richiesto allorché la satira assolve a finalità ‘informativa’. Cfr. anche Polvani (1998), secondo il quale l'osservanza del requisito in questione è da escludersi nel caso in cui la “satira si atteggi nella sua forma concettualmente più autentica, quella priva di contenuti informativi”. Parzialmente contrario Lodato (1995:623), secondo il quale l'espressione satirica non deve “avere di mira la rappresentazione fedele della realtà per consentire al pubblico la elaborazione di giudizi corretti (compito quest'ultimo proprio del giornalista), bensì la manipolazione della stessa non per realizzare uno sterile dileggio ma proprio al fine di consentire, sia da parte del pubblico che delle 'vittime', la possibilità di sorridere e di riflettere sugli avvenimenti e sui personaggi che caratterizzano la vita sociale e politica”; cfr. anche Carbone (1996: 590 ss.); Balestra (1998).

⁴² Cfr. ad es., Cass., sez. V pen., 20 aprile 2005, n. 19381, in *Riv. Pen.*, 2005, p. 954 ss., in cui si legge che “la manifestazione della propria personale opinione... in quanto giudizio critico, si sottrae a valutazioni in termini di verità o falsità e, se espressa in termini non gratuitamente offensivi, costituisce la lecita espressione del diritto di libera espressione del pensiero garantito dalla Costituzione”. Cfr., però, anche Cass., sez. V pen., 29 gen.- 28 feb. 2014, n. 9862, <http://www.personaedanno.it/attachments/article/44760/9862.14.pdf>, in cui si legge che il legittimo esercizio del diritto di critica pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa; e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti. In dottrina cfr. Bevere - Cerri (1995), i quali sostengono che “nella critica il dato di partenza deve essere vero e seriamente accertato: la verità è spunto non è meta della critica. L'autore di un giudizio di valore non deve giungere alla verità scientificamente controllabile, ma non può partire dall'immaginario o da mezze verità”. Nel medesimo senso, cfr. Musco (1990: 647 ss.); Siracusano (1993: 45 ss.); Pace-Petrangeli (2001: 319 ss.).

‘privilegiata’, sottolineando che “la libertà di manifestazione del pensiero scientifico ... gode di una tutela costituzionale rafforzata (art. 33, primo comma) rispetto a quella di cui gode la manifestazione del pensiero in generale, alla quale fa riferimento l'art. 21 della Costituzione”⁴³. V’è, tuttavia, da sottolineare che la libertà artistica – insieme con quella religiosa, scientifica e politica – non rappresenta altro che un aspetto ‘qualificato’ della libertà di manifestazione del pensiero. Anche se il carattere scientifico e/o artistico potrebbe giustificare talune deroghe – si pensi in particolare al limite del ‘buon costume’ – non appare corretto ampliare tale quadro includendovi violazioni della reputazione di un soggetto; ancor più quando non si tratta di un individuo ma di un’entità spirituale, poiché si incide sulla particolare sensibilità del credente, seguendo un percorso artistico che può risultare fine a se stesso, se non addirittura di incitamento alla derisione di una determinata categoria di soggetti.

È tuttavia importante ribadire che quando un messaggio satirico si indirizza verso un’entità religiosa, nel diritto statale non rilevano – né possono rilevare – le regole interne della confessione che eventualmente, come nel caso della religione islamica, vietano la raffigurazione dell’entità stessa, poiché le norme confessionali hanno un loro valore giuridico, ed anche sanzionatorio, solo per quei cives che volontariamente decidono di sottomettersi a quell’ordinamento.

È noto che la libertà di manifestazione e di diffusione del pensiero rappresenta la “pietra angolare dell’ordine democratico”⁴⁴, il valore fondamentale del c.d. pluralismo informativo inteso nella sua duplice accezione di libertà (attiva) di informazione e di libertà (passiva) di essere informato. È, quindi, una libertà dotata dello speciale statuto di principio supremo, iscritto nel genoma delle Carte Costituzionali democratiche. Il delicato rapporto tra manifestazioni irrispettose (se non addirittura d’incitamento all’odio razziale o religioso) e la libertà di espressione va dunque reimpostato: non può essere considerato un problema di contenuti (la libertà di espressione si apre inclusivamente su qualunque asserzione e opinione, vera o falsa che sia) ma di modalità espressive e dei loro limiti concreti, seguendo in ciò la strategia argomentativa adoperata con riferimento ad alcune tipologie di reati di opinione (l’istigazione, l’apologia, la propaganda sovversiva).

Ci si domanda, quindi, se il diritto alla satira religiosa possa essere più correttamente inquadrato nel più ampio *genus* della salvaguardia del sentimento religioso, costituzionalmente protetto all’art. 19. Occorre comunque valutare se anche in tali ipotesi l’oggetto finale sia la dignità umana, che sembrerebbe non possedere una sufficiente univocità assiomatico-deduttiva. L’interrogativo, cui dare risposta, è se la dignità sia assimilabile al sentimento, poiché ricondurre tale concetto a uno stato soggettivo potrebbe implicare un depauperamento contenutistico tale da sfumarne i confini. Il riferimento alla dignità dovrebbe essere valutato in una dimensione di eguaglianza, tesa alla pari libertà democratica degli individui. Un discorso offensivo della religiosità,

⁴³ Cfr. Corte Cost. sent. n. 9 del 1965, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1965/0009s-65.html>. Per la dottrina cfr. Fois (1957); Chiola (1990); Grisolia (1958: 103 ss.), Mura (1976:227-228); Cerri (1988); Rimoli (1992).

⁴⁴ Cfr. Corte Costituzionale n. 84/1969, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0084s-69.html>.

oltre a toccare i sentimenti, nega, infatti, al contempo la possibilità di riconoscersi come eguali titolari di diritti. Naturalmente, porre limiti alla libertà di pensiero e alla sua espressione presenta evidenti criticità: i sentimenti possono non trovare definizione normativa poiché un ordinamento non può tutelare meri stati soggettivi ma deve riuscire a garantire la libertà in una prospettiva di rispetto reciproco. La problematica maggiore è rappresentata dal tema della presunzione, che in ambito penale è particolarmente importante. Occorre, dunque, interrogarsi se essa sia da considerare in senso soggettivo o oggettivo e, in tale ultima ipotesi, se è possibile/necessario il riferimento alla diffrazione cognitiva determinata da differenti background di saperi religiosi e culturali. Trattandosi di un reato di tipo doloso, la connessa responsabilità non può essere, ovviamente, fondata su un elemento colposo; occorre, piuttosto, prevedere e verificare la reale e piena consapevolezza del soggetto agente. La difficoltà di un approccio metodologicamente corretto si rende evidente, inoltre, nel momento in cui anche l'oggetto della tutela penale, nello spettro delle diversità, tende a frantumarsi proprio per effetto delle diffrazioni cognitive degli attori sociali.

Nell'ipotesi considerata, il *discrimen* della liceità della rappresentazione satirica si riscontra in quello che rappresenta il nesso di coerenza causale tra la dimensione pubblica del personaggio preso di mira e il contenuto del messaggio satirico. Esaminando, tuttavia, le diverse fattispecie, il passaggio giuridico dalla diffamazione al vilipendio dovrà essere valutato, caso per caso, dal giudice, ai fini della determinazione della qualificazione giuridica e dell'eventuale pena da irrogare. La differenza è indubbiamente sfumata, sfociando la diffamazione nell'aggressione a un gruppo indeterminato di soggetti e potendo portare in sé il più pericoloso reato d'incitamento all'odio, particolarmente pericoloso a livello sociale⁴⁵. Nel caso delle vignette di *Charlie Hebdo*, ad esempio, è incontestabile l'estrema ed eccessiva offensività delle immagini su Maometto, con espliciti riferimenti sessuali, indubbiamente fuori luogo se collegati a un'entità spirituale⁴⁶.

Nelle moderne legislazioni penali delle democrazie occidentali, la libertà religiosa è sempre stata considerata un valore assoluto da tutelare, posto a fondamento delle tradizioni che strutturano la società; ed è ormai da molti accettato che la rivendicazione di rilevanza pubblica della religione è di per sé in linea col principio di laicità. Occorre considerare che il sentimento religioso, e quello di

⁴⁵ Cfr. Palmieri (1993: 755 ss.); Lariccia (1986: 466 ss.).

⁴⁶ Tale pubblicazione integrerebbe nel nostro ordinamento gli estremi del reato di cui all'art. 404 del c. p. che punisce chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto. È noto, inoltre, che nel nostro codice è previsto anche il reato di vilipendio di persone, collegato in passato alla religione di Stato, attualmente a tutte le confessioni. La norma di riferimento è l'art. 403: "Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma; cfr. commento alla stessa di L. Pedullà, *Sulla protezione imparziale del sentimento religioso*, in

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/old_pdf/337.pdf.

appartenenza culturale, caratterizzano le società multiculturali e plurireligiose. In tali contesti, costituisce presupposto da cui partire l'affermazione del principio di laicità come unica visuale prospettica, giuridicamente valida per esaminare il problema, valutando tuttavia se l'espressione artistica sia realmente tale e non sottenda, invece, un pericoloso anelito discriminatorio (come si suppone di fronte alla vignette su Maometto). Le attuali dinamiche delle società 'aperte', non solo assiologicamente ma cognitivamente pluraliste, si presentano tendenzialmente implosive e sembrano suggerire la necessità storica di adottare 'norme di contenimento' di alcune libertà, in cui il bene giuridico da tutelare non risulti distinto dalle condotte di volta in volta prese in considerazione, pur costituendone, a conti fatti, una sorta di risultate pragmatica.

Nella tutela della religione e della religiosità occorre, dunque, prestare particolare attenzione al principio di laicità, che a sua volta presuppone l'autonomia del diritto dalla morale. Tale autonomia, nei termini in cui è postulata dal positivismo giuridico, non significa opposizione ma distinzione di principio, con la possibilità logica, quindi, di instaurare una relazione tra diritto e morale. Nel moderno orizzonte secolarizzato e giuspositivistico, il riconoscimento dell'autonomia morale dei soggetti sociali può consentire di sottoporre il diritto positivo a un controllo critico in nome di valori che lo trascendano. Ciò esclude una sorta di cieca sottomissione al diritto esistente ma, al contrario, implica un "rifiuto di ogni visione pangiuridica della realtà sociale, di ogni identificazione di questa con la forma giuridica, di ogni sopravvalutazione del compito che spetta al diritto tra i fattori cui è affidato il progresso umano"⁴⁷. In un certo senso, l'affermazione del principio di laicità ha quindi stravolto il quadro normativo della tutela penale del sentimento religioso⁴⁸ rispetto al quale le attuali tensioni impongono un ripensamento.

Il percorso metodologico-ricostruttivo può, perciò, prendere senz'altro le mosse dalla libera espressione del pensiero, dalla libertà artistica, ma deve necessariamente tendere a una comprensione del concetto di democrazia al cui interno possano espandersi tutti i diritti di libertà. Essi sono, infatti, da considerarsi assoluti e inviolabili, con gli unici limiti imposti dalla normativa penale: è quindi vietata la diffamazione, il vilipendio, ma anche l'istigazione all'odio razziale o religioso. Per il diritto penale, che si legittima come strumento di tutela di interessi ('beni giuridici') attinenti alla convivenza, "laicità dello Stato" significa che le funzioni di garanzia, nelle quali il sistema penale può trovare legittimazione, riguardano la convivenza di uguali libertà, aperta a un pluralismo di culture, religiose e non. Se deve essere abbandonata l'idea della tutela di un credo in particolare, soprattutto nel contesto europeo ed alla luce dei più recenti orientamenti in materia, resta, tuttavia, inalterata l'esigenza di una tutela penale del sentimento religioso come valore sociale. In tale quadro, il diritto

⁴⁷ Cfr. Baratta (1966).

⁴⁸ Cfr., da ultimo, Casuscelli (2008), il quale sottolinea, inoltre, che la laicità deve garantire massima espansione della libertà religiosa anche, eventualmente, attraverso nuove scelte di criminalizzazione.

penale assicurerebbe una tutela pluralisticamente bilanciata rispetto al mondo dei valori e a diverse concezioni del bene comune⁴⁹.

Potrebbe risultare preferibile, inoltre, nel solco degli orientamenti consolidatisi in materia (parallela e per molti aspetti analoghi) della discriminazione razziale, individuare nella dignità umana, anziché nell'ordine pubblico, il bene giuridico tutelato dai c.d. *hate crimes*⁵⁰. La vis espansiva della dignità umana quale fonte di legittimazione penale si espicherebbe pertanto nella trasfigurazione del diritto dell'uomo in un dovere dello Stato di punire; in altri termini, la dignità umana sarebbe invocata non solo quale fonte di emersione e riconoscimento di diritti, bensì anche quale fonte di legittimazione penale: da diritto di garanzia, dunque, a dovere di repressione.

Come la tutela della libertà anche il rispetto della dignità umana dovrebbe tradursi in un obbligo negativo di astensione e in uno positivo che ne renda effettiva la tutela. Esso si colloca, infatti, in un vasto ed eterogeneo ambito di protezione collegandosi ai valori della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà. Manifesta così una chiara vocazione come diritto non solo individuale, ma soprattutto collettivo, in relazione agli altri soggetti che vivono un determinato contesto sociale. Si osserva, inoltre, che se l'esimente del diritto di satira sembra ormai parte del diritto costituzionale europeo delle religioni, l'esercizio di tale diritto deve considerarsi interconnesso con la valorizzazione del concetto di dignità contenuto nel Trattato di Lisbona⁵¹. L'oggettivazione giuridica del sentimento religioso risponde quindi, come sottolineato, all'esigenza di riconoscimento della dimensione costitutiva per gli individui, in una prospettiva di eguale dignità: innanzi tutto con il superamento della teorica delle oggettivazioni sociali, poiché la diffusione di un sentimento, ove percepibile, non è un approdo da cui poter trarre univoche direttive di politica del diritto.

Se l'affermazione del principio di laicità ha consentito una rivoluzione copernicana nel quadro normativo della tutela penale del sentimento religioso, così come strutturato nel codice fascista, il riferimento al principio della dignità può rappresentare un ulteriore trasformazione di questo delicato settore. La dignità può garantire la massima espansione e protezione della libertà di religione e ciò potrebbe legittimare anche nuovi interventi legislativi che si potrebbero, però, risolvere in nuove scelte di criminalizzazione. Le conflittualità latenti del contesto sociale non possono, infatti, essere

⁴⁹ Cfr. Pulitanò (2009); Forti (2009: 363 ss.).

⁵⁰ Bacco (2013: 828 ss.). Cfr. anche F. Perez-Madrid, *Identità religiosa e libertà di espressione: considerazioni sull'incitamento all'odio o 'Hate Speech'*, relazione tenuta presso la Pontificia Università della Santa Croce, XVII Convegno di studi Roma, 11-12 aprile 2013, in forma provvisoria in <http://es.pusc.it/sites/default/files/can/conv2013/docpdf/PerezM.pdf>. Appare interessante un intervento della Corte di Appello di Venezia, n. 641 del 20 mar. 2014, http://www.lexitalia.it/p/2014/corteappve_2014-03-20.htm: "è indubbio che la Costituzione italiana, tutelando la libertà religiosa e i diritti della personalità, tuteli anche il sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento italiano, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di ordine pubblico o fatti di rilevanza penale".

⁵¹ Sul concetto di dignità cfr. Flick (2014).

affrontate attraverso l'avallo di singole concezioni a svantaggio di altre. D'altro canto, il timore è che possa sempre evidenziarsi una strumentalizzazione del concetto di blasfemia, che passi da peccato a crimine, attraverso l'utilizzazione della formula di 'turbativa dell'ordine pubblico', e in tal senso aver ancorato tali problematiche al principio della 'dignità' può costituire un valido supporto teorico.

Per l'adozione di un corretto approccio metodologico, in una prospettiva democratica e interculturale, non è tuttavia possibile l'utilizzazione dei soli parametri, sicuramente assoluti e indefettibili, della libertà e della laicità ma occorre una valutazione anche dei principi costituzionali e dei criteri di metodo che informano tutto il diritto penale. Criteri tra cui milita il principio di sussidiarietà, che nella variante dell'effettività richiede una selezione su base realistica del rapporto tra la tutela dei precetti e la previsione di sanzioni effettive⁵². Se la strategia conciliativa tra eguaglianza e diversità in una società pluralistica non può che essere affidata alle procedure dialogiche e discorsive (anche attraverso la mediazione penale o di *restorative justice* particolarmente promettente proprio per i reati a sfondo religioso o razziale o etnico), più che a nuove previsioni penali bisogna intensificare l'affidamento critico all'attività della giurisprudenza⁵³, sul presupposto che non esiste un'applicazione pre-formata del principio astratto, immune dalle influenze del caso concreto. È, dunque, la conciliabilità tra i vari *ethos* a interessare attualmente, ed a rappresentare la sfida più innovativa, del diritto penale contemporaneo il cui "obiettivo non è la ricerca di una 'verità morale', bensì il raggiungimento di una *sostenibilità morale* dello strumento coercitivo, secondo scelte regolative che, pur non potendo assestarsi su una neutralità valoriale assoluta, mantengano una *tendenziale* convergenza con un nucleo minimo di eticità condivisa"⁵⁴.

Bibliografia

- Alicino F., 2009, *Liberté d'expression et religion en France. Les démarches de la laïcité à la française*, in *La Constitution Française*, a Calamo Specchia M. (ed.), Torino: Giappichelli, II, 29 ss.
- Alicino F., 2011, *Costituzionalismo europeo e diritto europeo delle religioni*, Padova: Cedam.
- Bacco F., 2013, *Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici*, in «Quad. Cost.», n. 4, 828 ss.
- Bacco F., 2010, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in «Riv. It. dir. Proc. Pen.», 3, 1165 ss.
- Balestra L., 1998, *La satira come forma di manifestazione del pensiero. Fondamento e limiti*, Milano: Giuffré.
- Baratta A., 1966, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, Milano: Giuffré.

⁵² Palazzo (1991: 369 ss.).

⁵³ Colaianni (2008: 27); C. Mazzucato (2007).

⁵⁴ Cfr. Donini (2008:1593).

- Basdevant B., 2015, *Histoire juridique du blasphème : péché, délit, liberté d'expression ?*, in «Revue de droit public», 2, 309 ss.
- Basdevant B., 2012, *Le blasphème, législation canonique et séculière, des Temps modernes au Code de 1983* in *Le blasphème, du péché au crime*, A. Dierkens, J.P. Schreiber (ed.), Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, pp. 95-106.
- Basile F., 2011, A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p., in www.statoeclie.it (rivista giuridica on line).
- Bevere A.- Cerri A., 1995, *Il diritto d'informazione e i diritti della persona*, Milano: Giuffrè.
- Bottoni R., 2006, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo I.A. e Aydin Tatlav: una riconsiderazione del rapporto tra libertà religiosa e laicità in Turchia?, in «Quad. Dir. Pol. Eccl.», 3, 827 ss.
- Cabantous A., 1998, *Histoire du blasphème en Occident (fin XVI^e-milieu XIX^e siècle)*, Paris: Albin Michel.
- Candela Soriano M., 2006, *La liberté d'expression face à la morale et à la religion: analyse de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*, in «Rev. trim. droits de l'homme», 68, 817-837.
- Cardia C., 2007, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, Cinisello Balsamo: San Paolo.
- Carbone V., 1996, *La satira e il diritto all'identità personale*, in «Danno e resp.», 590 ss.
- Carobene, G., 1996, *Sul conflitto tra libertà di espressione e di religione in una sentenza della Corte Europea*, in «Diritto Ecclesiastico», 3, 215- 242.
- Carobene G., 2014, *Il delitto di onore e l'aggravante dei 'futili motivi' culturalmente (e religiosamente) motivata*, in www.statoeclie.it (rivista giuridica on line), n. 29.
- Casuscelli G., 2001, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in «Quad. dir. Pol. Eccl.», 3, 1124 ss.
- Casuscelli G., 2008, *Appartenenza/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità*, in www.statoeclie.it (rivista giuridica on line), 2008.
- Cerri A., 1988, *Arte e scienza (libertà di)*, in *Enc giur.*, III, Roma: Treccani.
- Chiola C., 1990, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma: Treccani
- Chizzoniti A.G., 1998, *Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in «Cass. Pen.», 6, 1575 ss.
- Chizzoniti A.G., 2006, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione»*, in «Quad. Dir. Pol. Eccl.», 2, 437 ss.
- Colaiani N., 2000, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari: Cacucci.
- Colaiani N., 2008, *Diritto di satira e libertà di religione*, in www.statoeclie.it (rivista giuridica on line).
- D'Amico A., 2009, *Trattato di Lisbona: Principi, diritti e "tono costituzionale"*, in P. Bilancia P. – A. D'Amico a cura di, *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, Milano: Giuffrè, 67 ss.
- Dartevelle P., Denis P., Robyn J. (ed.), 1993, *Blasphème et libertés*, Paris: Le Cerf.
- Donini M., 2008, «Danno» e «offesa» nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'offense di Joel Feinberg, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1578 ss.
- Falzea A., 1972, *I fatti di sentimento*, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, vol. VI, Napoli: Jovene, 318 ss.
- Ferrari S., 2004, *Individual Religious Freedom and National Security in Europe After September 11*, in «Brigham Young University Law Review», 369-370.

- Fiorita N., Loprieno D., 2009, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze: Firenze University Press.
- Flick G.M., 2014, *Elogio della dignità*, in «Riv. AIC», 4, www.rivistaaic.it/elogio-della-dignit-se-non-ora-quando.html.
- Fois S., 1957, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano: Giuffrè.
- Forti G., 2009, *Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” nelle democrazie liberali*, in AA.VV., *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, Canestrari S., Stortoni L. (ed.), Bologna: Il Mulino, 363 ss.
- Gianfreda A., 2012, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Milano: Giuffrè.
- Gianfreda A., 2014, *Religione e manifestazione del pensiero nel ‘sistema CEDU’: tra conflitti e prospettive di armonizzazione*, in «Derecho y Religion», 289-306.
- Greco G., 1984, *La bestemmia come rivolta. Una riflessione metodologica*, Salerno: Edisud.
- Grisolia M., 1958, *Arte*, in *Enc. dir.*, III, Milano: Giuffrè, 103 ss.
- Ivaldi M.C., 2004, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano: Giuffrè.
- Huntington S., 1996, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta*, Milano: Garzanti.
- Lariccia S., 1986, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in «Dir. int.», 466 ss.
- Lenclud - J. Cheyrronau, 1992, *Le blasphème. D'un mot*, in «Ethnologie française», t. 22, 3, *Paroles d'outrage*, 261-271.
- Lodato M.G., 1995, *Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta*, in «Dir. Inf.», 623 ss.
- Mantovani M., 1992, *Profili penalistici del diritto di satira*, in «Dir. Inf.», 299 ss.
- Marchei N., 2006, *“Sentimento religioso” e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Milano: Giuffrè.
- Margiotta Broglio F., 1995, *Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto Preminger Institut della Corte Europea*, in «Riv. Dir. Int.», 2, 368-378.
- Martinez-Torron J., 2008, *Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in «Quad. Dir. Pol. Eccl.», 1, p. 15 ss.
- Mazzola R., 2005, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano: Giuffrè.
- Mazzucato C., 2007, *Offese alla libertà religiosa e scelte di criminalizzazione. Riflessioni de iure condendo sulla percorribilità di una politica mite e democratica*, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (ed.), *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, Torino: Giappichelli.
- Morrison J., 1982, *The Margin of Appreciation Doctrine Standards in the Jurisprudence of the European Courts of Human Rights*, in «Human Rights Quarterly», 263 ss.
- Mura A., 1976, *Art. 33*, in *Commentario della Costituzione*, G. Branca ed., Bologna: Zanichelli, 227 ss.
- Musco E., 1990, *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano: Giuffrè, 647 ss.
- Orofino M., 2014, *La libertà di espressione tra Costituzione e il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Torino: Giappichelli.
- Pace A., Petrangeli F., 2001, *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir.*, Agg., V, Milano: Giuffrè, 319 ss.
- Pacillo V., 2007, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Milano: Giuffrè.

- Palazzo F.C., 1991, *Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, I, Milano: Giuffrè, 369 ss.
- Palmieri R., 1993, *Vilipendio politico*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano: Giuffrè, 755 ss.
- Pannick D., 1995, *Religious Feelings and European Court*, in «Public Law», 7-10.
- Pin A., 2006, *Le offese alla religione islamica. La Turchia e la Corte di Strasburgo*, in «Quad. Cost.», 1, 152 ss.
- Pulitanò D., 2009, *Diritto penale*³, Torino: Giappichelli.
- Polvani M., 1998, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova: Cedam.
- Ricca M., 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.
- Ricca M., 2013, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Rigaux F., 1995, *La liberté d'expression et ses limites*, in «Rev. Trim. Dr. De l'Homme», 401-415.
- Rimoli F., 1992, *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*, Padova: Cedam.
- Rolland P., 2004, *Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias ?*, in «Rev. Fran. Droit Adm», 1001-1008.
- Romano M., 1981, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.», 477 ss.
- Siracusano P., 1993, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino: Utet, 45 ss.
- Stella F., 1977, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in AA.VV., *Laicità. Problemi e prospettive*, Atti del XLVII Corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica, Milano: Vita e Pensiero, 305 ss.
- Tesaro A., 2013, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino: Giappichelli.
- Ventura M., 2012, *La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in AA. VV., *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. Mazzola, Bologna: Il Mulino, 294 ss.
- Vitali E., 1964, *Vilipendio della religione dello Stato. (Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale)*, Padova: Cedam.
- Wachsmann P., 2009, *Le liberté de religion et le droit de critique*, in «Ann. Int. dr. de l'Homme», 4, 245-252.

Email address: carobene@unina.it

(Pubblicato on line il 4 marzo 2016)